



STATUTO

TITOLO I

Articolo 1, Finalità e compiti

L'Associazione SMAC fonda il proprio programma e uniforma la propria azione al rispetto ed all'applicazione integrale della Costituzione della Repubblica, di quanto previsto dall'art. 1475 comma 2 del Codice dell'Ordinamento Militare e dall'art. 1 comma 1 della L. 46/2022, particolarmente per quanto riguarda lo sviluppo dei diritti e delle libertà democratiche, l'elevazione in un quadro di pari opportunità tra i sessi - delle condizioni professionali, culturali, economiche e sociali dei militari.

L'Associazione SMAC per il raggiungimento delle finalità che si prefigge sviluppa, tra l'altro, un'azione volta a:

- Collaborare con l'Arma dei Carabinieri, le altre Forze Armate e di Polizia, il Ministero della Difesa, e le altre associazioni professionali militari, al fine di conseguire una più elevata qualificazione militare; professionale; culturale e sociale;
- collaborare con tutti i vertici dell'Arma dei Carabinieri sia centrali che locali per migliorare il benessere del personale tutto, suggerendo soluzioni e avanzando proposte;
- ricercare e perseguire le soluzioni più idonee ai problemi normativi ed economici e alle condizioni di lavoro e di vita degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri;
- operando, costantemente, per realizzare il più elevato grado di tutela dei diritti dei propri iscritti, anche previdenziali e sociali nella prospettiva di transito nella categoria della riserva e congedo assoluto;
- intrattenere rapporti con le altre associazioni professionali militari di ogni Forza Armata e Corpo Militare, nonché mantenere contatti con i rappresentanti degli altri corpi di Polizia, per favorire un processo di collaborazione, nella prospettiva di adeguamento alle esigenze della collettività e di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
- assistere i propri iscritti, di ogni ruolo e categoria, nelle controversie derivanti dal rapporto di lavoro e tutelarli nell'esercizio dell'attività associativa, rappresentando, promuovendo, e tutelando in ogni sede: sindacale; giurisdizionale; amministrativa e giudiziaria gli interessi dei propri iscritti di carattere: sindacale; economico; normativo e previdenziale, in Italia e all'estero;
- promuovere rapporti ed iniziative con le organizzazioni internazionali similari, in modo particolare con quelle organizzate dalle FF.AA. e FF.PP. di altri Paesi;
- sensibilizzare e rendere consapevole l'opinione pubblica dei problemi dei militari e forze di Polizia a carattere militare, nonché dell'azione associativa che svolge l'Associazione, a salvaguardia del sistema sicurezza militare nel Paese, avvicinando le FF.AA. alla società civile;
- promuovere specifiche iniziative legislative, politiche, culturali e sociali per i militari iscritti, tutelandone gli interessi ed i diritti previdenziali e sociali che si matureranno per il futuro con il transito nella riserva e in congedo assoluto;
- promuovere e valorizzare, anche attraverso la costituzione di appositi laboratori quali ad esempio centri studi o osservatori, un dibattito con Istituzioni, Enti, mondo dell'associazionismo che sostenga adeguatamente le politiche finalizzate alla salvaguardia e al rafforzamento della legalità e dei diritti dei militari;
- organizzare e promuovere ogni forma di assistenza economica, culturale, sociale, ricreativa, professionale, spirituale, sportiva, sanitaria, assistenziale, per gli iscritti e le famiglie dei militari iscritti, anche con l'attivazione di convenzioni con: professionisti, istituti bancari, negozi, club, biblioteche, scuole e università;
- sviluppare ogni forma di prevenzione del disagio per affermare sui posti di lavoro ogni dovuta serenità, prevenendo e condannando ogni attività persecutoria, di sopruso, di



prevaricazione, di ingiustizia, di prepotenza, iniquità, creando anche uffici di analisi dei fenomeni ed osservatori permanenti;

- partecipare a tutte le fasi di contrattazione nazionale di cui agli artt. 11 e 13 della L. 46/2022;
- di svolgere attività di formazione e riqualificazione professionale per gli iscritti, le loro famiglie e per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine sia mediante corsi organizzati e tenuti direttamente, sia coordinando l'attività svolta anche in necessario ed opportuno collegamento con enti pubblici e privati istituzionalmente preposti.

Articolo 2, Prescrizioni e Trattamento dei dati personali

L'associazione professionale a carattere sindacale tra militari SMAC considera la sua autonomia di carattere sindacale ed organizzativa un patrimonio da difendere, valorizzare e accrescere.

Non possono aderire all'Associazione SMAC i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi e coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, né il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

E' autonoma dai partiti, dalle formazioni politiche e dal Governo e si finanzia esclusivamente attraverso i contributi dei propri iscritti previsti dall'art. 7 della L. 46/2022, da versare periodicamente con apposite deleghe.

Osserva i seguenti obblighi:

- divieto di avvalersi del diritto di sciopero;
- divieto di aderire o federarsi ad altre associazioni sindacali non militari;
- adesione del solo personale militare in servizio e/o ausiliaria;
- iscrizione di qualsiasi militare dell'Arma dei Carabinieri in servizio e/o in ausiliaria, appartenente a qualsiasi ruolo e grado tutelando in egual modo gli interessi di tutti gli iscritti. E' escluso il personale dell'Arma collocato in congedo;
- non potranno essere trattate le materie attinenti: ordinamento; addestramento; operazioni: settore logistico-operativo; rapporto gerarchico funzionale e impiego del personale;
- estraneità, anche solo in termini di partecipazione e sostegno alle competizioni politiche e amministrative comunitarie, nazionali e territoriali di qualsivoglia livello e natura;
- rispetto del principio di democraticità ai sensi dell'art. 52 della Costituzione;
- osservanza del principio di neutralità ai sensi degli artt. 97 e 98 della Costituzione;
- non ha scopi di lucro;
- l'assoggettamento ai vincoli determinati dall'art. 994 COM, con riferimento solo ai militari in ausiliaria;

L'Associazione Professionale a carattere sindacale tra militari SMAC osserva ed applica quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196, 30 giugno 2003) e modificato con D.Lgs. n. 101, 10 agosto 2018, in adeguamento della normativa al Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (GDPR). In particolare:

- tratta i dati in modo lecito e secondo correttezza e trasparenza;
- raccogliere i dati solo per finalità determinate, esplicite e legittime, ed utilizzare i dati solo in termini compatibili con tali scopi ("*limitazione delle finalità*");
- assicura che i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti ("*minimizzazione dei dati*");
- assicura che i dati siano esatti e, se necessario, costantemente aggiornati ("*esattezza dei dati*");
- assicura che i dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolti, a meno che la

conservazione non avvenga per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici ("*limitazione della conservazione*");

- garantisce un'adeguata sicurezza e protezione dei dati personali, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, per evitare trattamenti non autorizzati o illeciti e per evitare la perdita e la distruzione accidentale dei dati ("*integrità e riservatezza*")

Informerà gli iscritti della trattazione dei dati, del personale preposto al trattamento e dei diritti in merito, acquisendo il relativo consenso al trattamento.

Il Presidente sarà responsabile della riservatezza del trattamento e della corretta applicazione, nominando il personale responsabile di segreteria e periferico, al quale verrà svolta adeguata formazione nel merito. I nomi dei responsabili verranno comunicati in forma scritta ai membri.

Articolo 3, Democrazia e unità sindacale

Gli iscritti all'Associazione professionale SMAC, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche, qualifica e ruolo, hanno pari dignità e diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.

Gli iscritti concorrono alla formazione dei gruppi dirigenti valorizzando l'impegno e la capacità individuale. Partecipano altresì alla determinazione delle decisioni. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati dell'Associazione, ovvero le dichiarazioni dei militari che ricoprono le cariche direttive e ogni notizia relativa all'attività sindacale sono resi pubblici mediante l'inoltro, a mezzo e-mail o lettera raccomandata, a tutti gli associati, agli indirizzi comunicati al momento dell'iscrizione.

Le iscritte e gli iscritti partecipano per arricchire le attività dell'Associazione, contribuendo alla vita dell'Associazione anche attraverso contributi sindacali previsti dall'art. 7 della L. 46/2022 e si attengono alle norme del presente Statuto.

Le iscritte e gli iscritti improntano i propri comportamenti a lealtà e rispetto dei valori e delle finalità militari - associative.

Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere il loro compito con piena lealtà e coscienza delle responsabilità che ne derivano improntando la loro azione al rispetto dei deliberati dagli organi statutari.

Il dissenso si può manifestare sempre all'interno dell'organizzazione, attraverso adeguate forme di tutela, fermo restando che esso deve trovare comunque sintesi nei deliberati degli organi statutari previsti dal presente Statuto.

I rappresentanti eletti su candidature nei vari organismi, consigli e commissioni sostengono e attuano le politiche e gli indirizzi decisi dagli organi statutari e svolgono il loro mandato in forma del tutto gratuita, ricevendo solo un rimborso spese, se previsto.

Articolo 4, Politiche organizzative - durata mandati

Ciascuna struttura dell'Associazione SMAC, nella propria attività associativa deve sollecitare lo sviluppo del rapporto partecipativo dei militari-lavoratori, favorendo il coinvolgimento e l'aggregazione delle donne e dei giovani ai fini di una loro presenza adeguata e di un ruolo pieno nell'associazione, anche attraverso la costituzione di ogni forma aggregativa, che favorisca e faccia accrescere la partecipazione delle varie componenti dell'Arma dei Carabinieri alle attività e politiche promosse e sostenute dall'Associazione SMAC. A tal fine, ritiene di dover promuovere, attesa la specificità della donna carabiniere, anche la costituzione di coordinamenti femminili.

Nell'ottica di favorire la maggiore partecipazione alle massime responsabilità dell'Associazione, e in particolare per il livello nazionale e regionale, si stabilisce il limite massimo di un mandato di quattro anni nell'ambito della stessa carica sociale; non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi, della medesima durata massima di 4 anni. Coloro che hanno ricoperto per due

mandati consecutivi le cariche sociali sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

Sempre in tale ottica e nella prospettiva di consentire la massima partecipazione, non si possono concentrare sui medesimi quadri associativi, più cariche di organismi che hanno valenza regionale e nazionale.

Gli organismi statuari ad ogni livello devono favorire la presenza di quadri femminili.

Articolo 5, Realizzazione delle finalità

L'associazione professionale a carattere sindacale tra militari SMAC persegue le finalità associative avvalendosi di tutti gli strumenti consentiti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti.

Articolo 6, Sigla e simbolo,

La sigla e il simbolo "SMAC" appartengono esclusivamente all'Associazione a carattere sindacale tra militari – in sigla SMAC Sindacato Militare Arma Carabinieri – e possono essere utilizzati solo dagli organi statuari in carica.

Il simbolo è costituito dal tricolore della Repubblica Italiana, sovrastante dalla parte superiore delle frange argento, svettante in campo azzurro cielo e nuvole, riportante: Associazione professionale a carattere sindacale tra militari SMAC Sindacato Militare Arma Carabinieri, come da modello allegato al presente statuto.

L'utilizzo improprio della sigla e/o del simbolo, comporta l'attivazione delle procedure di sanzionamento previste dal presente Statuto.

Articolo 7, Norme Generali

L'associazione SMAC realizza i propri scopi e organizza la propria attività ispirandosi ai principi della democrazia e, nel superiore interesse della collettività, non ricorre all'esercizio del diritto di sciopero, ma individua e realizza mezzi diversi per raggiungere i propri obiettivi.

Ai fini delle elezioni, delle votazioni e della vita interna dell'Associazione SMAC si fa rinvio al regolamento approvato per lo svolgimento delle assemblee, che hanno valenza nel periodo che intercorre tra un'assemblea e un'altra e che, inoltre, disciplina le modalità di voto all'interno di tutti gli organismi previsti dal presente Statuto. L'istituto della delega, pertanto, è previsto esclusivamente per le fasi assembleari e non anche per le votazioni dei vari organismi statuari.

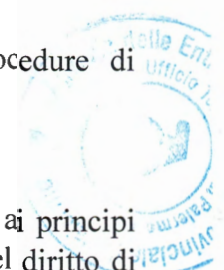
Ove non diversamente disposto, qualora 1/3 dei membri chieda la convocazione dello stesso il Presidente ha l'obbligo di convocarlo entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora ciò non avvenga, la richiesta va inoltrata alla Segreteria Nazionale che convocherà l'organismo entro una settimana dal ricevimento della richiesta.

A seguito della richiesta di 1/3 dei Suoi membri la convocazione del Direttivo nazionale deve essere effettuata entro i successivi 15 giorni.

Ove non sia diversamente disposto, le riunioni degli organi associativi sono validamente costituite quando risultino presenti almeno la metà più uno dei componenti e le delibere sono valide se adottata a maggioranza dai presenti.

Le cariche sociali possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa, con esclusione dei soggetti di cui all'art. 8 comma 2 della L. 46/2022 e purché in regola con il pagamento del contributo associativo dei tre mesi precedenti. L'elettorato attivo può essere attribuito solo agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri in attività di servizio ed in ausiliaria, ed in regola con il pagamento dei contributi sindacali previsti dall'art. 7 della L. 46/2022 dei tre mesi precedenti.



Tutte le cariche direttive sono elettive; le vacanze che si verificassero, tra un'assemblea e l'altra, negli organi dirigenti sono colmate con il primo dei non eletti della lista di appartenenza nel caso in cui questo risulti dal verbale redatto al termine dell'elezione dell'organo in cui si è venuta a creare la vacanza. In caso di impossibilità si procede per cooptazione degli organi direttivi, fino ad un massimo del 20% con gli stessi criteri di rappresentatività utilizzati per le elezioni.

Il congresso straordinario è convocato, quando ne è fatta richiesta dalla metà più uno degli iscritti che fanno riferimento alla struttura di cui si intende richiedere il congresso straordinario, e comunque non durante la fase iniziale e transitoria.

Si procederà, altresì, al congresso straordinario, della struttura interessata, qualora le vacanze degli organismi, eletti dall'assemblea della struttura stessa siano superiori al 50%. In tali casi l'assemblea straordinaria, fatta eccezione per gli altri casi espressamente previsti dal presente Statuto, è convocato, a livello regionale e provinciale dalla Segreteria Nazionale nel rispetto dei termini di cui all'articolo 35.

Le vacanze, accertate dalla Segreteria Nazionale, saranno comunicate alla Segreteria Provinciale o Regionale interessata, prima dell'attivazione delle procedure per l'assemblea straordinaria.

Qualora tale vacanza si dovesse registrare nella sezione associativa di base, qualora costituita, l'assemblea straordinaria sarà indetta dalla Segreteria Provinciale della quale detta sezione fa parte.

Se le vacanze sono comprese tra il 20% e il 50%, l'organismo si ridurrà proporzionalmente.

Il componente degli organi previsti dallo Statuto è considerato decaduto se si assenta senza giustificato motivo per tre sedute consecutive e comunque dopo un anno di assenza anche se giustificata qualora trattasi di membro di direttivo o di membro di segreteria.

TITOLO II DELLE STRUTTURE E DELL'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Articolo 8, Struttura Organizzativa

L'associazione SMAC è costituita dagli iscritti in regola con il pagamento dei contributi sindacali previsti dall'art. 7 della L. 46/2022.

L'Associazione strutturalmente si articola in:

- Nazionale;
- Regionale;
- Speciale /Provinciale/ Sede all'estero;
- Locale

Ogni struttura coinciderà nominalmente con i vari comandi, adattandosi alla linea Addestrativa, mobile/speciale e territoriale dell'Arma dei Carabinieri, con esclusivo riferimento al nome e non anche alla sede specifica dei vari comandi.

In tale caso la struttura che si costituirà sarà denominata con la sigla SMAC affiancata dal nome della struttura ad essa collegata.

Articolo 9 Struttura nazionale

Sono organi nazionali il:

- Assemblea Nazionale;
- Consiglio Nazionale;
- Direttivo Nazionale;
- Presidenza Nazionale;
- Collegio Sindacale Nazionale;
- Collegio dei Probiviri Nazionale;



- Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale.

Articolo 10, Assemblea Nazionale

L'assemblea nazionale è il massimo organo deliberante dell'Associazione SMAC. Esso viene convocato ogni 4 anni dal Consiglio Nazionale.

L'Assemblea è altresì convocata, in via straordinaria, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 7 del presente Statuto.

L'ordine del giorno dell'Assemblea sarà formulato dal Consiglio Nazionale, mentre per quello straordinario dal Commissario Straordinario e sarà reso noto almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

I compiti dell'Assemblea Nazionale sono:

- Definire gli orientamenti generali di natura associativa ai quali tutte le strutture dovranno uniformarsi;
- eleggere il Consiglio Nazionale;
- eleggere il Collegio dei Sindaci Nazionale;
- eleggere il Collegio dei Probiviri Nazionale;
- eleggere il Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale;
- approvare il Regolamento dei Probiviri a cui si attengono, per l'esercizio delle loro funzioni, i Collegi dei Probiviri Provinciali, Regionali e Nazionale, nonché il Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale limitatamente agli interventi di sua competenza.

Le modalità di partecipazione all'Assemblea Nazionale, il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero dei delegati da eleggere e ogni altra norma attinente allo svolgimento dello stesso verranno determinate con apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Nazionale prima della convocazione dell'Assemblea.

Solo all'Assemblea nazionale compete deliberare sullo statuto e sulle sue modifiche e deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Tale decisione, per essere valida, deve essere presa a maggioranza qualificata di tre quarti dei voti rappresentati. In tale sede si delibererà anche sulla destinazione del patrimonio associativo.

L'assemblea, nominato un presidente e segretario, delibera sull'ordine del giorno dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.

Articolo 11, Consiglio Nazionale

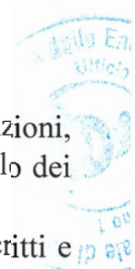
Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberante dell'Associazione fra un'assemblea e l'altra.

È composto da almeno 21 membri eletti dall'assemblea nazionale più l'eventuale quota per la rappresentanza femminile.

Esso è convocato dalla Presidenza Nazionale in via ordinaria di norma una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta da un terzo dei suoi membri. Ovvero sia necessario ratificare provvedimenti di urgenza eventualmente assunti nelle materie di competenza del Consiglio medesimo.

Sono compiti del Consiglio Nazionale:

- deliberare sull'attività nazionale;
- eleggere il Presidente, il Segretario nazionale e Tesoriere;
- eleggere il Direttivo Nazionale;
- approvare il regolamento assembleare;
- provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea Nazionale e alla predisposizione del relativo ordine del giorno.
- deliberare gli atti di straordinaria amministrazione relativi all'acquisizione e alla cessione del patrimonio.



- deliberare la ripartizione dei contributi associativi secondo i principi e sulla base dei criteri stabiliti nel successivo articolo 23;
- riceve i bilanci consuntivi e preventivi dal direttivo Nazionale e li approva o meno in via definitiva;

Articolo 12, Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale è l'organo di direzione dell'Associazione nell'ambito delle decisioni assunte dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Nazionale.

Il Direttivo Nazionale è composto di norma da almeno 12 membri più i componenti della Presidenza Nazionale.

E' convocato dalla Segreteria Nazionale di norma ogni sei mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Compete al Direttivo Nazionale assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione dell'Associazione SMAC ed il necessario coordinamento delle strutture in cui si articola.

Al solo Direttivo Nazionale è altresì affidato il compito di:

- approvare il bilancio preventivo entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce; approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo, dandone idonea pubblicità agli associati, avendo cura di trasmetterli all'Assemblea Nazionale per la definitiva approvazione;
- deliberare gli atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione, fatta eccezione per quelli inerenti l'acquisizione e la cessione di beni immobili che sono devoluti alla competenza del Consiglio Nazionale, e quelli sia ordinari che straordinari relativi alla gestione del patrimonio.

Articolo 13, Presidenza Nazionale

La Presidenza Nazionale è l'organo associativo di direzione esecutiva dell'Associazione. Ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio Nazionale e del Direttivo Nazionale, anche con riferimento agli anni di straordinaria amministrazione. Assicura la direzione delle attività dell'Associazione e il rapporto con le strutture territoriali.

La Presidenza Nazionale gestisce l'attività nazionale dell'Associazione per l'ordinaria amministrazione; rappresenta l'Associazione SMAC nei confronti delle controparti nazionali.

La Presidenza Nazionale delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d'urgenza. E' composto dal Presidente che la presiede, da due Vice Presidente. Dal Segretario e due Segretari aggiunti, dal Tesoriere, che durano in carica 4 anni.

Tali ultime questioni devono essere sottoposte alla ratifica dell'organo ordinario competente.

Articolo 14, Presidente - Legale Rappresentante

Il Presidente Nazionale - Regionale - Provinciale coordina i lavori della Presidenza Nazionale - Regionale - Provinciale e rappresenta legalmente l'Associazione SMAC di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza e/o impedimento constatato dal Direttivo Nazionale tale rappresentanza è attribuita al Segretario Nazionale componente la Presidenza Nazionale- Regionale - Provinciale.

La Presidenza si dota di un regolamento di funzionamento che norma anche il proprio processo decisionale.

Articolo 15, Collegio dei Sindaci revisori

Le istanze nazionali, regionali, provinciali cui competono gestioni finanziarie devono, ove sia previsto obbligatoriamente dalla legge, eleggere un Collegio dei Sindaci Revisori. Esso è composto



da tre componenti effettivi e due supplenti eletti a voto palese dall'Assemblea Nazionale, tra i soci iscritti da almeno cinque anni all'associazione.

Il Collegio dei Sindaci elegge un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplementi si riducesse a uno, il Direttivo Nazionale procede alle necessarie sostituzioni.

Al Collegio dei sindaci revisori è affidato il compito di:

- controllare l'amministrazione;
- la regolare tenuta della contabilità;
- verificare le entrate;
- verificare la regolarità di tutte le spese;
- verificare la consistenza e la destinazione delle eccedenze attive;
- verificare i bilanci preventivi e consuntivi da presentare per approvazione ai rispettivi Direttivi, corredati da una loro relazione contabile, entro i termini di cui al precedente art. 12 comma 5 ed all'art. 7 comma 5 L. 46/2022; controllare gli inventari dei beni mobili ed immobili: presentare ai rispettivi Congressi una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro. A questo fine le strutture devono tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci Revisori della struttura interessata e della Segreteria Nazionale.

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori, non possono rivestire cariche direttive o esecutive a livello della struttura di cui sono Sindaci Revisori e partecipano unicamente, senza diritto di voto, alle riunioni dei rispettivi organismi deliberanti quando è in discussione il bilancio. La Presidenza Nazionale e le Presidenze Regionali e Provinciali presentano annualmente il bilancio consuntivo e preventivo al Collegio dei Sindaci Revisori e questi riferisce con relazione scritta ai rispettivi organi eletti dal Congresso, o dal Consiglio Generale/Direttivo.

TITOLO III DELLA ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Articolo 16, Struttura Regionale

La struttura Regionale ha compiti di carattere organizzativo, di coordinamento delle attività di studio, formazione associativa, ricerca e approfondimento culturale rappresentando nei confronti delle autorità e degli Enti aventi rappresentanza regionale, nei limiti delle materie di cui all'art. 6 comma 2 L. 46/2022.

Assolve ai compiti di formazione, attività servizi e centri di consulenza per i colleghi.

Essa è chiamata altresì a supportare l'iniziativa delle Strutture Provinciali con una serie di servizi centralizzati.

Organi della Struttura Regionale sono:

- Assembleia Regionale;
- Presidenza Regionale;
- Segreteria Regionale;
- Collegio dei Sindaci;
- Collegio dei Probiviri.



Articolo 17, L'assemblea regionale

L'assemblea Regionale deve essere convocata dopo le assemblee Provinciali e in preparazione dell'assemblea Nazionale.

L'assemblea Regionale ha i seguenti compiti:

- esaminare e discutere le attività associative regionali;
- discutere e votare le tesi congressuali nazionali;
- esaminare i documenti approvati dai Congressi Provinciali;
- discutere e votare i documenti congressuali;
- discutere e votare la relazione finanziaria;
- eleggere il Direttivo Regionale il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri.

All'Assemblea Regionale compete altresì deliberare sullo statuto regionale e sulle sue modifiche, perché non siano in contrasto con le disposizioni previste dallo Statuto Nazionale. Lo statuto regionale ha solo rilevanza interna ed è volto esclusivamente a disciplinare gli aspetti organizzativi dell'Assemblea e degli organi regionali, nel rispetto dello Statuto Nazionale.

Articolo 18, Organi Regionali

Il Direttivo e la Segreteria della Struttura Regionale hanno le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali, rapportate alla propria dimensione territoriale. Il Direttivo Regionale, delibera altresì sugli atti amministrativi dell'organismo regionale.

Per la cessione di eventuali beni, il Direttivo Regionale può cedere la proprietà degli immobili, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale.

I Presidenti Provinciali sono membri di diritto del Direttivo Regionale.

Il Presidente Regionale e la Segreteria Regionale sono eletti dal Direttivo Regionale.

Articolo 19, Struttura Provinciale

La struttura provinciale rappresenta l'associazione nella provincia/comando decentrato e unità estera.

Elabora la politica associativa provinciale, cura la propaganda, ricerca dei soci e le iscrizioni, provvede alla tempestiva informazione, raccorda la propria azione con la struttura regionale e nazionale., nei limiti delle materie di cui all'art. 6 comma 2 L. 46/2022.

Organi della Struttura Provinciale sono:

- Assemblea Provinciale;
- Direttivo Provinciale;
- Presidente Provinciale;
- Collegio dei Sindaci Provinciale;
- Collegio dei Probiviri Provinciale;
- Assemblea dei quadri provinciali.

L'assemblea è organo esclusivamente consultivo della Direttivo Provinciale e viene convocata dallo stesso Direttivo quando lo ritiene o per la consultazione prevista dal presente Statuto.

Articolo 20, Assemblea Provinciale

L'Assemblea Provinciale:

- esamina e discute l'attività associativa sul territorio provinciale;
- stabilisce gli indirizzi cui dovrà attenersi l'attività futura;
- discute e vota le tesi congressuali nazionali;
- discute e vota i documenti congressuali da presentare all'assemblea Regionale e Nazionale;
- elegge il Direttivo Provinciale, i delegati al Congresso Regionale e Nazionale ed ove richiesto il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri.

All'Assemblea Provinciale compete altresì deliberare sullo statuto provinciale e sulle sue modifiche



purché non siano in contrasto con le disposizioni previste dallo Statuto Nazionale. Lo statuto provinciale ha solo rilevanza interna ed è volto esclusivamente a disciplinare gli aspetti organizzativi dell'Assemblea e degli organi provinciali, nel rispetto dello Statuto Nazionale.

Articolo 21, Organi provinciali

Il Direttivo Provinciale, la Presidenza e il Collegio dei Sindaci hanno le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali rapportate alla propria dimensione territoriale.

Il Collegio dei Probiviri della struttura Provinciale è competente all'istruttoria e delibera delle sanzioni disciplinari degli iscritti della provincia di competenza quale organo di prima istanza.

Il Consiglio Generale/Direttivo Provinciale delibera gli atti relativi all'acquisizione dei beni immobili di proprietà della struttura provinciale.

Per la cessione di eventuali beni, il Direttivo Provinciale può cedere la proprietà previa autorizzazione del Consiglio Generale Nazionale.

Il Presidente provinciale e la Segreteria Provinciale sono eletti dal Direttivo Provinciale.

Articolo 22, Sezione

La sezione è la struttura di base dell'Associazione SMAC; prende il nome del posto di lavoro; essa può essere costituita in ogni area con almeno 10 iscritti, non può avere la medesima sede del Reparto di appartenenza del/i militare/i, rispettando le disposizioni ministeriali nel senso.

Nel posto di lavoro con meno di 10 iscritti si può procedere all'elezione di un rappresentante. Per il calcolo dei delegati si procede accorpandolo con altri posti di lavoro.

Alla sezione fanno parte i militari dell'Arma dei Carabinieri iscritti all'Associazione SMAC essa assolve ai seguenti compiti:

- organizza le assemblee della Sezione;
- provvede all'azione di ricerca e iscrizione dei soci, di informazione, propaganda e tesseramento sul posto di lavoro;
- si relaziona con le altre articolazioni associative al fine di coordinare le azioni ed i confronti relativi a tematiche di competenza sindacale di rilevanza locale, nei limiti di cui all'art. 6 comma 3 della L. 46/2022;
- elegge il delegato o la Segretaria della Sezione;
- elegge i delegati al Congresso Provinciale.

TITOLO IV DELL'AMMINISTRAZIONE

Articolo 23, Contributi.

L'Associazione SMAC, non ha scopi di lucro, in quanto libera associazione realizza la propria autonomia finanziaria mediante i contributi sindacali di cui all'art. 2 comma 2 del presente Statuto.

I Contributi versati dai lavoratori saranno ripartiti fra le varie istanze sulla base di criteri, anche differenziati, stabiliti dall'Assemblea Nazionale al fine di generalizzare ed omogeneizzare lo sviluppo delle strutture e delle attività dell'Associazione nell'intero territorio del Paese.

Il fondo comune dell'Associazione SMAC è costituito dai contributi di tutti gli iscritti/e erogati a favore dell'Associazione Nazionale.

Articolo 24, Fondi Comuni regionali e provinciali.

I fondi comuni delle strutture regionali e provinciali sono costituiti solo ed esclusivamente dalla quota loro assegnata ai sensi dell'art. 23 comma 2° del presente statuto.



Articolo 25, Autonomia amministrativa.

Le strutture associative Nazionale, Regionale e Provinciale sono associazioni amministrativamente autonome fra loro, pur nel rispetto delle linee di politica generale deliberate dal Consiglio Generale Nazionale, dal Direttivo e dalla Segreteria Nazionale e, pertanto, ciascuna struttura non risponde delle obbligazioni assunte da altre strutture.

Articolo 26, Attività amministrativa e contabile

La Direzione Nazionale e tutte le strutture territoriali dell'Associazione, fatta eccezione la Sezione che non ha autonomia amministrativa/contabile, devono:

1. Gestire le proprie risorse economico-finanziarie nell'interesse dei propri associati finalizzandole al perseguimento degli obiettivi statuari deliberati dall'Associazione SMAC attraverso i propri organismi statuari e per la tutela dei propri associati, osservando i principi di lealtà e correttezza, vincolando le proprie iniziative agli obblighi della parità di bilancio e della relativa copertura finanziaria;
2. predisporre annualmente per il tramite delle Tesorerie il bilancio preventivo e consuntivo nel rispetto dei principi di chiarezza, verità e trasparenza dei dati contabili; far approvare dal Direttivo competente il bilancio preventivo entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce ed il consuntivo entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
4. trasmettere i bilanci preventivi e consuntivi alla direzione Nazionale entro il mese di Maggio, successivamente all'approvazione del bilancio consuntivo, al fine di consentire un'analisi sul risultato complessivo dell'organizzazione, sul quale la direzione Nazionale relaziona al primo Direttivo Nazionale Utile;
5. rendere noti annualmente i bilanci consuntivi e preventivi, redatti in forma sintetica, mediante comunicazione a mezzo email o lettera raccomandata agli iscritti, agli indirizzi indicati al momento dell'iscrizione, nonché agli altri organismi societari;
6. Assicurare la pubblicità del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, ai sensi dell'art. 7, co. 5 della legge 46/2022, previa pubblicazione sul portale web: "www.smacarabinieri.it
7. tenere a disposizione la contabilità per il Collegio dei Sindaci Revisori, per l'organismo dirigente della struttura interessata e per la Segreteria Nazionale;
8. aprire un conto corrente, intestato all'associazione professionale SMAC e comunicare i dati identificativi alla direzione Nazionale e alla Tesoreria al fine di consentire i versamenti delle quote spettanti. Sullo stesso conto, sul quale è fatto obbligo di operare con firma congiunta il presidente ed il segretario con facoltà di delega al Tesoriere.

Qualora dai controlli dovessero emergere violazioni contabili ed amministrativi, la Direzione Nazionale assume i provvedimenti societari organizzativi e amministrativi necessari, ordinari e straordinari, al fine di ricondurre la situazione alla normalità.

In caso di mancato adempimento da parte di una o più strutture territoriali degli obblighi di cui sopra la Direzione Nazionale in particolare può deliberare anche qualora sussistono gli elementi per ritenere che le risorse dell'Associazione siano utilizzate in modo difforme da quanto previsto dal presente Statuto o per indebolire e/o assottigliare la propria base associativa, le seguenti misure:

- a) l'immediata sospensione dei contributi di spettanza della struttura inadempiente, fatta salva in ogni caso la necessaria ratifica del provvedimento suddetto da parte del Direttivo Nazionale nella prima riunione utile.

La sospensione dei contributi è altresì prevista anche quando gli stessi vengano utilizzati per intaccare l'integrità organizzativa e/o associativa, ovvero per provocarne la divisione e/o l'indebolimento.

- b) proporre al Direttivo Nazionale il commissariamento della struttura inadempiente nei modi e nelle forme di cui al successivo articolo 34.

Articolo 27, Regole di gestione del Patrimonio

In ottemperanza delle norme vigenti si dispone altresì che:

- a) è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;
- b) in caso di scioglimento di una struttura, il patrimonio, ove esistente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza dell'Associazione SMAC designata dall'Assemblea Nazionale. Il mutamento di denominazione di una singola struttura periferica e/o la sua adesione ad altra organizzazione sindacale costituisce anche ai fini del presente comma causa di scioglimento di diritto della struttura medesima.
- c) in caso di scioglimento dell'Associazione professionale SMAC, per qualunque causa sia dovuto salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio sarà devoluto in base a quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs 460/97;
- d) i contributi sindacali di cui all'art. 2 comma 2 del presente Statuto, sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione o restituzione.

I singoli iscritti o gruppi di iscritti non possono chiedere le divisioni del patrimonio né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

TITOLO V DELLA GIURISDIZIONE INTERNA

Articolo 28, Incompatibilità, ineleggibilità, decadenze

Fermo restando quanto disposto dall'art. 7 comma 7 del presente statuto e dall'art. 8 commi 1 e 2 della L.46/2022, le cariche esecutive, direttive, organizzative, di garanzia statutaria e di controllo patrimoniale ad ogni livello sono incompatibili:

- con le cariche governative, ed elettive a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, nonché con la candidatura ai suddetti mandati. L'accettazione della candidatura comporta l'immediata decadenza da ogni carica associativa e la non eleggibilità per i 18 mesi successivi dalla fine del mandato o, comunque, per un periodo analogo in caso di mancata elezione;
- con l'appartenenza agli organi esecutivi e direttivi dei partiti e dei movimenti politici a tutti i livelli.

Sono altresì incompatibili le seguenti cariche associative con gli incarichi amministrativi:

- organismi locali e Comandanti di Compagnia e paritetici, se appartenenti alla stessa sezione;
- organismi a livello provinciale e Comandante Provinciale e/o Comandante di Gruppo e paritetici se appartenenti alla stessa sezione;
- organismi Regionali o Provinciali e Comandante di Regione e/o di Corpo e paritetici se appartenenti alla stessa sezione.

Chiunque si trovi nella condizione di cui sopra deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 15 giorni e trascorso tale termine decade dalla carica associativa.

L'iscrizione all'Associazione SMAC non è compatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete o palesi che pratichino principi contrari a quelli espressi dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica Italiana e dal presente Statuto.

E' incompatibile svolgere attività di direzione, fino a livello Sezione, nell'Associazione SMAC con l'iscrizione ad associazioni militari a scopo sindacale o di rappresentanza militare.

La perdita della qualità di iscritto è causa di decadenza da cariche di qualunque specie eventualmente assunte nell'ambito dell'organizzazione.

In tale ipotesi l'iscritto non può chiedere la divisione del patrimonio né pretendere quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di contributi in precedenza versati.

In caso di ricorso ad organi di giustizia diversi da quella interna, e quando è sopravvenuta la perdita della qualità di iscritto, l'iscritto stesso non può richiedere il ristabilire della carica precedentemente ricoperta se non attraverso nuove procedure elettive previste dal presente Statuto e secondo la disciplina contenute nel relativo Regolamento assembleare vigente.

Articolo 29, Cumulo di cariche

Non sono cumulabili tra di loro le seguenti cariche:

- Presidente nazionale o membro della Presidenza Nazionale con Segretario nazionale e membro di presidenza provinciale e/o regionale e paritetiche cariche direttive;
- Presidente Regionale con Presidente Provinciale e cariche direttive;
- componente del Collegio dei Probiviri Nazionale, con quello Regionale;
- componente del Collegio dei Sindaci Revisori Nazionale con quello Regionale e Provinciale.

Chiunque si trova nella condizione di cui sopra deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 15 giorni e trascorso tale termine decade dalla nuova carica.

Articolo 30, Sanzioni disciplinari

E' passibile di sanzioni disciplinari l'iscritto all'Associazione SMAC il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia dei diritti di altri iscritti e risulti lesivo per l'organizzazione associativa o configuri violazioni di principi e norme dello Statuto.

Le sanzioni applicabili sono le seguenti in ordine di gravità:

- biasimo scritto;
- sospensione da 1 a 6 mesi dall'esercizio della facoltà di iscritto e conseguente destituzione dalla carica eventualmente ricoperta;
- l'espulsione dall'organizzazione.

Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per:

- comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto e del Regolamento con le regole in essi precisati; con le corrette norme di leale comportamento verso l'organizzazione e gli scopi che la stessa persegue; con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari;
- delitti non colposi, esclusi quelli di opinione, per i quali l'iscritto abbia subito condanna definitiva.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L. 46/2022, la condanna per delitti non colposi, compresi quelli di opinione, comporta *ope legis* la decadenza dalle cariche associative,

Articolo 31, Collegio dei Probiviri

I Collegi dei Probiviri sono costituiti nelle strutture associative provinciali, regionali e in quella nazionale e sono composti da 3 membri. Sono eletti, in ciascuna struttura, dalla rispettiva

assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, tra i soci iscritti da almeno cinque anni all'associazione, che non ricoprono cariche associative e rimane in carica per quattro anni.

Compiti dei Collegi provinciali sono:

- provvedere all'istruttoria di ogni provvedimento disciplinare attivato su iniziativa di un organo dirigente o su segnalazione di un singolo iscritto;
- decidere, sulla base delle risultanze dell'istruttoria stessa, l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto; la decisione, anche se di archiviazione, deve essere motivata.

Avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri Provinciali è ammesso ricorso in prima istanza al Collegio dei Probiviri Regionali ed in seconda ed ultima istanza al Collegio dei probiviri Nazionali.

Il collegio dei probiviri Nazionali è competente a decidere sulle sanzioni disciplinari che riguardano i membri della presidenza e segreteria Nazionale, i presidenti Regionali e Provinciali nonché su tutti coloro che ricoprono cariche nazionali (consiglio generale, direttivo nazionale, collegio dei sindaci revisori nazionali).

Per consentire, ai quadri dirigenti nazionali o quelli che rivestono incarichi in organismi nazionali, parimenti a tutti gli altri iscritti per i quali è previsto un primo grado di giudizio a livello provinciale e/o regionale, con possibilità di proporre appello ai Probiviri Nazionali, la possibilità di ricorrere avverso le pronunce del Collegio dei Probiviri Nazionale, quale organo naturale al quale è rimessa la competenza per deliberare sugli aspetti disciplinari interessanti i suddetti, è costituito il "Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale".

Tale collegio, composto da tre elementi eletti dall'Assemblea Nazionale ha la sola competenza a decidere sui ricorsi presentati dai quadri nazionali avverso le delibere dei Probiviri Nazionali di cui sono stati oggetto.

È altresì competente, qualora si dovesse verificare la necessità, a giudicare su eventuali procedimenti disciplinari riguardanti i componenti dei Collegi dei Probiviri a livello provinciale, regionale e nazionale.

Per il funzionamento, il Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale, così come per le procedure e le modalità di delibera delle proprie decisioni, si attiene ai Regolamento approvato dall'Assemblea che disciplina l'operato dei Collegi dei Probiviri.

In veste di collegio arbitrale, il collegio dei probiviri nazionali, decide, sulle controversie per l'applicazione dell'articolo 34 del presente Statuto limitatamente alle questioni di natura disciplinare.

Il Collegio dei Probiviri nazionale esprime, altresì, alle strutture sociali che ne facciano richiesta, pareri in merito alle interpretazioni delle norme statutarie relativamente all'applicazione degli articoli di natura disciplinare previsti dal presente Statuto, e dirime le controversie, i conflitti tra gli iscritti e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto.

Articolo 32, Procedimento disciplinare

L'attivazione della procedura avviene sulla base di una segnalazione scritta e motivata di un qualsiasi organismo dirigente ed esecutivo o di un semplice iscritto, secondo le modalità contenute nel relativo Regolamento di funzionamento del Collegio, approvato dall'Assemblea Nazionale.

Le eventuali modifiche che dovessero necessitare tra un'Assemblea e l'altra saranno discusse e approvate dal Direttivo Nazionale

Articolo 33, Sospensione cautelare

In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e comunque nei casi di procedimenti restrittivi della libertà della persona, la

direzione competente può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso.

Il comitato direttivo relativo dovrà ratificare tale decisione entro e non oltre 30 giorni dalla adozione del provvedimento di sospensione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

Articolo 34, Commissariamento delle strutture

Nel caso di grave violazione dello Statuto, di modifiche degli Statuti locali in senso difforme a quanto disposto dallo Statuto nazionale, di mancato rispetto delle decisioni di organi statutari dell'Associazione anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale e di utilizzo delle risorse economiche finanziarie per il perseguimento di scopi contrari ed estranei alle finalità statutarie dell'Associazione SMAC e/o contrari alla sua integrità organizzativa ed associativa, il Direttivo Nazionale a maggioranza dei due terzi dei presenti, con provvedimento motivato, può disporre lo scioglimento di qualsiasi organo o struttura e la nomina di un commissario straordinario. Tale potestà, nei casi di urgenza, può essere esercitata dalla Segreteria Nazionale salvo ratifica da parte del Direttivo Nazionale nella sua prima riunione successiva.

Il commissario straordinario viene nominato fra soggetti iscritti all'associazione, che non si trovino in situazioni di incompatibilità di cui agli art. 7 e 31 del presente statuto e che non rivestano cariche associative in contrasto con lo specifico compito assegnato.

Articolo 35, Compiti del Commissario Straordinario

Il Commissario deve provvedere all'ordinaria gestione e a promuovere i provvedimenti per la ricostruzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Direttivo Nazionale che non può comunque superare i sei mesi.

Quando non siano venute meno le cause o non sia possibile provvedere alla ricostituzione il Commissario può chiedere una proroga del mandato che non potrà comunque portarsi oltre i tre mesi.

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art. 34 può essere nominato un "*commissario ad acta*" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

Il commissario ad acta viene nominato fra soggetti iscritti all'associazione, che non si trovino in situazioni di incompatibilità di cui agli art. 7 e 31 del presente statuto e che non rivestano cariche associative in contrasto con lo specifico compito assegnato.

Articolo 36, Clausola arbitrale

Gli associati, le Strutture nazionali e periferiche, nonché i loro organi hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti predisposti ed approvati in conformità dello stesso e ogni altro provvedimento assunto in conformità dell'uno e degli altri.

Gli associati, in ragione della loro appartenenza all'associazione e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento organizzativo, sanzionatorio e disciplinare adottato in conformità dello Statuto e dei Regolamenti dagli organi competenti. A tal fine sino alla definitiva conclusione dei provvedimenti di cui al capoverso precedente, pena la decadenza da iscritto allo SMAC, non faranno ricorso ad organi di giustizia diversi da quelli previsti dal presente Statuto e dalle leggi vigenti.

Le controversie sulla corretta applicazione delle norme statutarie, fatte salve quelle di natura disciplinare, per le quali vige la disciplina di cui agli artt. 30, 31, 32 e 33 dello Statuto, oltre ai versi

precedenti del presente articolo, sono devolute, su istanza della parte interessata ed in via esclusiva al Presidente Nazionale e/o al Direttivo Nazionale.

Qualora l'istanza dovesse comportare pronunce su materie di principi fondamentali e fondanti le norme dello Statuto stesso, e per le quali i precedenti organismi non hanno trovato una soluzione adeguata alle controversie proposte tra un'assemblea e l'altra, l'organismo deputato a dirimerle rimane l'Assemblea Nazionale.

Norma finale transitoria. Il presente statuto, composto da 36 articoli verrà adottato e avrà validità giuridica dalla prima assemblea associativa.



IL PRESIDENTE
GIUSEPPE MERCADANTE

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo I
Registrato il 20/04/2023 al n. 973 serie 3A
Pagate € 200,00 (Duecento) 00
Cedolare Secca

